



Ordine dei Dottori  
Commercialisti  
e degli Esperti  
Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

 **Plusplus24 Fisco**

**STUDIO ASSOCIATO**

**C  
MNP**

Consulenza Aziendale  
Tributaria Societaria e del Lavoro  
[www.cmpn.it](http://www.cmpn.it)



## LA LEGGE DI BILANCIO 2021

***Agnese Menghi***

Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista  
Collaboratrice de *// Sole 24 Ore*



GRUPPO **24ORE**

**14 gennaio 2021**

# Agenda



**FATTURAZIONE ELETTRONICA e CORRISPETTIVI TELEMATICI**



**CREDITO BENI STRUMENTALI**



**CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI**



**ALTRI CREDITI D'IMPOSTA**



**LOCAZIONI BREVI e NOVITÀ IMU**



**ALTRE NOVITÀ**



**RIEPILOGO VERSAMENTI**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



# FATTURAZIONE ELETTRONICA



- ❖ Nuovo tracciato Fatturazione elettronica
- ❖ Abrogazione Esterometro dal 2022
- ❖ Modifica regime sanzionatorio Esterometro
- ❖ Modifica termine registrazione fatture emesse
- ❖ Proroga 2021 Divieto fatturazione elettronica Operatori sanitari


# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## Registrazione fatture contribuenti trimestrali

 co. 1102, Legge di Bilancio 2021

- i lavoratori autonomi e imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro
- imprese che esercitano altre attività che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore 700.000 euro



possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (REGISTRO VENDITE), **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni

### ESEMPIO

Fatture emesse 1° trimestre 2021 → registrazione entro 30/04/2021

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## ESTEROMETRO

 *co. 1103-1104, Legge di Bilancio 2021*

Dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato



sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione



in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni



ESEMPIO  
Fattura ricevuta il 3/02/2022  
Trasmessa entro 15/03/2022

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



ESTEROMETRO



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E  
DELL'ESTEROMETRO

**ACQUISTI SERVIZI ESTERI**

**Compilazione del documento Fattura elettronica TD17**

- ❖ Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
- ❖ Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
- ❖ Nel campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:
  - la **data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di servizi intracomunitari;
  - la **data di effettuazione dell'operazione**, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
- ❖ Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.
- ❖ Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- ❖ Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



ESTEROMETRO



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E  
DELL'ESTEROMETRO

**ACQUISTI BENI INTRACOMUNITARI**

**Compilazione del documento Fattura elettronica TD18**

- ❖ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
- ❖ Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.
- ❖ Nel campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
- ❖ Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
- ❖ Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- ❖ Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## ESTEROMETRO

 *co. 1103-1104, Legge di Bilancio 2021*

### NUOVE SANZIONI ESTEROMETRO

- Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## OPERATORI SANITARI

 *co. 1105, Legge di Bilancio 2021*

## PROROGA DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

«All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "**Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**"».



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## IMPOSTA DI BOLLO FE

 *co. 1108, Legge di Bilancio 2021*

Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio **deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio**, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642/1972, **anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.**

La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

## Il BOLLO RELATIVO ALLE FE EMESSE:

- nel **primo**, nel **terzo** e nel **quarto trimestre** è effettuato entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**;
- nel **secondo trimestre** è effettuato **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuto sulle FE emesse nel 1° trimestre non superi l'importo di 250 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Qualora l'importo dovuto per il 1° e 2° trimestri, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

## Versamento imposta di bollo su e-fatture (emesse tramite Sdi dal 1° gennaio 2021)

TRIMESTRE SOLARE	SCADENZA ORDINARIA	SCADENZA CON SOGLIA 250 EURO	
Gennaio-Febbraio-Marzo	31-mag	se il bollo del primo trimestre è inferiore a 250 euro	entro il 30 settembre
Aprile-Maggio-Giugno	30-set	se bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro	entro il 30 novembre
Luglio-Agosto-Settembre	30-nov		30-nov
Ottobre-Novembre-Dicembre	28/29 febbraio		28/29 febbraio

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

Decreto MEF 4.12.2020



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

VARIAZIONI



Per le FE inviate attraverso il Sistema di interscambio, l'AE, sulla base dei dati in suo possesso, **provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta**, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

## VARIAZIONI

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'AE, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

INTEGRAZIONE ENTRATE E VARIAZIONE CONTRIBUENTE		
TRIMESTRE SOLARE	INTEGRAZIONE entro il giorno 15 del primo mese successivo	VARIAZIONE entro ultimo giorno del primo mese successivo, tranne per II° trimestre
Gennaio-Febbraio-Marzo	15-apr	30-apr
Aprile-Maggio-Giugno	15-lug	10-set
Luglio-Agosto-Settembre	15-ott	31-ott
Ottobre-Novembre- Dicembre	15-gen	31-gen



# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

**MESSA A DISPOSIZIONE IMPORTI**

**L'AE rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche in ciascun trimestre solare. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.**

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmn.p.it](http://www.cmn.p.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



IMPOSTA DI BOLLO FE

**Decreto MEF 4.12.2020**



Modifica art. 6 del DMEF 17 giugno 2014

## COMUNICAZIONE DELLE ENTRATE BOLLO DOVUTO

**TRIMESTRE SOLARE**

**SCADENZA**

**entro il giorno 15 del secondo mese  
successivo, tranne II° semestre**

Gennaio-Febbraio-Marzo

15-mag

Aprile-Maggio-Giugno

20-set

Luglio-Agosto-Settembre

15-nov

Ottobre-Novembre-Dicembre

15-feb

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## COMPENSAZIONI CREDITI E DEBITI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE

 *co. 227-229, Legge di Bilancio 2021*

**OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO MINISTERIALE**

Nuovo co. 3-bis, art. 4, D.Lgs. 127/2015:

L'AE mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla **compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti**, ad esclusione delle PA, e **risultanti da fatture elettroniche**.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicitari

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# FATTURAZIONE ELETTRONICA



## PRECOMPILATA IVA

 *co. 1106, Legge di Bilancio 2021*

### OCCORRE ATTENDERE UN PROVVEDIMENTO

- ❖ Per le operazioni effettuate nel 2021 l'AE predispone le bozze dei registri Iva delle fatture emesse ed acquisti, le LIPE e la bozza di dichiarazione annuale appostandole in apposita area riservata del sito AE.
- ❖ A questo riguardo viene ora previsto che la AE utilizzerà gli ulteriori dati presenti nel sistema della Anagrafe tributaria quali ad esempio la dichiarazione Iva e le liquidazioni periodiche precedenti.
- ❖ La norma viene poi completata con una disposizione che riguarda i contribuenti e gli intermediari che accettano le bozze predisposte dalla Agenzia e le confermano, ottenendo l'esonero dalla tenuta dei registri Iva: tutto questo è possibile per gli intermediari in possesso delle delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

# NOVITÀ CORRISPETTIVI




co. 1109-1115, Legge di Bilancio 2021


LE NOVITÀ SI APPLICANO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021

 *co. 1109, lett. a), Legge di Bilancio 2021*

La **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti, è **effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.** 

### 1° NOVITÀ

N.B.: LA NORMA NON PARLA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (art. 6, Dpr 633/1972)

## ULTIMAZIONE DELL'OPERAZIONE

In base ai chiarimenti AE (circ. n. 3/E/2020) l'esercente è tenuto a memorizzare il corrispettivo:

- non oltre il momento del pagamento, totale o parziale del corrispettivo,
- ovvero non oltre il momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento.

L'esigibilità dell'imposta resta ancorata agli eventi di cui all'art. 6 del DPR 633/72.



# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021



*co. 1109, lett. b), Legge di Bilancio 2021*

**2° NOVITÀ**

**È PROROGATA LA OPERATIVITÀ DELL'UTILIZZO DEI SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO AI FINI DELL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE DAL 1° GENNAIO 2021 AL 1° LUGLIO 2021.**

**Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021**, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, **possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'AE dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021



co. 1110, Legge di Bilancio 2021

3° NOVITÀ

## REGIME SANZIONATORIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Violazioni che consistono:

- nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero
- nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri

90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso (con minimo € 500)

Nella relazione illustrativa si precisa che la mancata, infedele o tardiva memorizzazione sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti dell'adempimento. La sanzione si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.





# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021



co. 1111, Legge di Bilancio 2021

3° NOVITÀ

## REGIME SANZIONATORIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs. 127/2015, se la **VIOLAZIONE NON HA INCISO SULLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica il cumulo giuridico.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



NOVITÀ 2021



*co. 1112, Legge di Bilancio 2021*

3° NOVITÀ

## REGIME SANZIONATORIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Qualora siano state contestate nel **corso di un quinquennio**, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la **memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi**, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie ai sensi del DLgs. 472/97, è disposta la **sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad 1 mese**.

A seguito delle modifiche **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021

 *co. 1110, Legge di Bilancio 2021*

4° NOVITÀ

## REGIME SANZIONATORIO REGISTRATORI

Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti AE (procedura web), la sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021



co. 1111, Legge di Bilancio 2021

4° NOVITÀ

## REGIME SANZIONATORIO REGISTRATORI

Si applica la sanzione da € 1.000 a € 4.000 in caso di **OMESSA INSTALLAZIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque **manomette** o comunque **altera** gli strumenti o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ CORRISPETTIVI



## NOVITÀ 2021



*co. 1113, Legge di Bilancio 2021*

**4° NOVITÀ**

## REGIME SANZIONATORIO REGISTRATORI

Se è accertata l'omessa installazione dei misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti telematici, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI



co. 1051-1063; 1065, Legge di Bilancio 2021



Ris. n. 3 del 13.01.2020

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




NOVITÀ 2021

NEW

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per:

- Aliquote agevolative più elevate,
- Più alti limiti massimi delle spese ammissibili e
- Minori tempi di fruizione del credito.
- Ampliato anche l'ambito oggettivo del credito di imposta per i beni immateriali strumentali "generici"

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.**



Tuttavia, al fine di beneficiare dell'agevolazione, le imprese devono essere in regola con:

- le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e
- con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



**ANCHE I PROFESSIONISTI, MA LIMITATAMENTE AI BENI GENERICI**



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




## AMBITO SOGGETTIVO

Facendo riferimento anche ai precedenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione della Tremonti ter e dei superammortamenti, il beneficio fiscale è fruibile da:




- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le Snc e Sas;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le Spa, Sapa e Srl;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## AMBITO SOGGETTIVO



**Sono escluse**, invece, **le imprese** in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra **procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Pertanto, possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l'obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.

Un'altra ipotesi di esclusione riguarda **l'erogazione di una delle sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili gli investimenti in **BENI NUOVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA UTILIZZATI IN SITI PRODUTTIVI UBICATI IN ITALIA**, tra cui ricomprendere quelli dell'allegato A e B della L. 232/2016, a prescindere che siano acquistati all'estero.

### Sono esclusi i seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall'art. 164, co. 1 del Tuir (anche quelli strumentali all'attività di impresa o alla professione);
- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## IMPORTO DEL CREDITO



La misura del credito cambia in base:

- alla data di effettuazione dell'investimento;
- alla tipologia di investimento effettuato,

prevedendone una misura potenziata per il periodo 16.11.2020-31.12.2021, nonché per i beni 4.0.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## IMPORTO DEL CREDITO

### Data di effettuazione dell'investimento

#### Beni acquisiti in proprietà

Le spese di beni mobili si considerano sostenute:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

#### Beni in leasing

Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## IMPORTO DEL CREDITO

### Data di effettuazione dell'investimento

#### Beni realizzati in economia

I costi dei rilevano imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza.

#### Contratti di appalto

I costi si considerano sostenuti dal committente:

- alla data di ultimazione della prestazione;
- oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## IMPORTO DEL CREDITO

Riepilogo			
Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni materiali ordinari (diversi da quelli dell'all. A, L. 232/2016)	16.11.2020 – 31.12.2021 <sup>1</sup>	Fino a € 2 mln	10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)
		oltre € 2 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 <sup>2</sup>	Fino a € 2 mln	6% del costo
		oltre € 2 mln	Nessuna agevolazione

<sup>1</sup> ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

<sup>2</sup> ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## IMPORTO DEL CREDITO

Riepilogo			
Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni materiali 4.0	16.11.2020 – 31.12.2021 <sup>1</sup>	Fino ad € 2,5 mln	50% del costo
		Oltre € 2,5 e fino € 10 mln	30% del costo
		Oltre € 10 mln fino a 20 mln	10% del costo
		Oltre € 20 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 <sup>2</sup>	Fino ad € 2,5 mln	40% del costo
		Oltre € 2,5 e fino € 10 mln	20% del costo
		Oltre € 10 mln e fino a 20 mln	10% del costo
		Oltre € 20 mln	Nessuna agevolazione

<sup>1</sup> ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

<sup>2</sup> ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




IMPORTO DEL CREDITO			
Riepilogo			
Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni immateriali ordinari (diversi da quelli dell'all. B, L. 232/2016)	16.11.2020 – 31.12.2021 <sup>1</sup>	Fino € 1 mln	10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)
		Oltre € 1 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 <sup>2</sup>	Fino € 1 mln	6% del costo
		Oltre € 1 mln	Nessuna agevolazione
Beni immateriali 4.0	16.11.2020 – 31.12.2022 <sup>2</sup>	Fino € 1 mln	20% del costo
		Oltre € 1 mln mila	Nessuna agevolazione

<sup>1</sup> ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

<sup>2</sup> ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## UTILIZZO

NEW

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 in:

- **3 rate annuali di pari importo:**
  - a decorrere dall'anno di **entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - a decorrere **dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni** per gli investimenti **in beni strumentali di cui agli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- (opzione) in **un'unica quota annuale** nel caso di investimenti in beni strumentali in **beni strumentali diversi** da quelli indicati negli allegati A e B effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, **effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.**

Prevedendo l'utilizzo del credito in tre quote annuali di pari importo, il Legislatore ha previsto una maggiore compensazione annuale delle imposte dovute; tuttavia, la norma non specifica cosa accade nel caso in cui non si utilizzi l'intera quota annuale per mancanza di imposte a debito.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## UTILIZZO

NEW



Ris. n. 3 del 13.01.2020

CODICI TRIBUTO

### LEGGE DI BILANCIO 2020

- “**6932**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- “**6933**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato A** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “**6934**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato B** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

### LEGGE DI BILANCIO 2021

- “**6935**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “**6936**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato A** alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “**6937**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato B** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



UTILIZZO

NEW



Ris. n. 3 del 13.01.2020

CODICI TRIBUTO

**In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti:**

- **nella sezione “Erario”;**
- **in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.**

**Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnpi.it](http://www.cmnpi.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## UTILIZZO

**Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.**

### Successiva interconnessione

Nel caso in cui l'impresa decida di fruire del credito spettante per i beni ordinari nell'anno di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta potenziato al netto della quota di credito già fruita in precedenza, debba decorrere un nuovo triennio. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120mila euro e che nel corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito "ordinario", pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro).

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## CARATTERISTICHE CREDITO

Il credito d'imposta **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU**, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007), **né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24**, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000). Inoltre, non soggiace al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir. Inoltre, **è possibile cumulare il beneficio fiscale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Ad esempio, come chiarito nella risposta ad interpello 360/2020

in merito al credito d'imposta ex L. 160/2019, l'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




## ADEMPIMENTI

Al fine di fruire dell'agevolazione, le imprese e i professionisti sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

A tal fine, **il fornitore dovrebbe indicare nella fattura «Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge n. 178 del 30.12.2020».**

In caso di **mancata indicazione della dicitura in fattura** si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall'AE (interpello nn. 438 e 439 del 2020), secondo cui per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.



## ADEMPIMENTI

Inoltre, unicamente con riferimento ai **beni 4.0**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

**Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del Dpr 445/2000.

Per gli stessi beni, al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte, le **imprese** che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione allo stesso Ministero**, secondo le modalità e i termini individuati dal decreto ministeriale che sarà appositamente emanato.



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



## CESSIONE O TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Se, entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell'avvenuta interconnessione**, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Tuttavia, considerato il richiamo all'art. 1, co. 35 e 36 della L. 205/2017, **nell'ipotesi in cui nello stesso periodo d'imposta di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l'impresa:**

- **sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori,**
- **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione,**

**non si procede alla rimodulazione del credito d'imposta.**



# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




- co. 602, Legge di Bilancio 2021
- artt. 8 e 8-bis, D.L. 28.10.2020, n. 137
- art. 28, D.L. 19.05.2020, n. 34



- Provv. 14.12.2020
- Provv. 1.07.2020
- Circ. n. 14 del 6.06.2020
- Ris. n. 39 del 13.07.2020


# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## RIEPILOGO CREDITI PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI

1	ART. 65, D.L. 18/2020	Credito botteghe e negozi
2	ART. 28, D.L. 34/2020	Credito immobili ad uso non abitativo ★
3	ARTT. 8 e 8-bis, D.L. 137/2020	Credito canoni di locazione decreti Ristori ★


# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### Ambito soggettivo


- soggetti esercenti attività d'impresa
- soggetti esercenti arte o professione
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti civilmente riconosciuti (immobili utilizzati nell'attività istituzionale)
- esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi/compensi superiori a € 5 mln nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020



**CONDIZIONE:** **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020)

Per le **STRUTTURE ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE** il credito opera indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Ambito soggettivo*

Per le **STRUTTURE ALBERGHIERE, TERMALI, AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E TOUR OPERATOR** il credito opera indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente



***circ. AE n. 14/E/2020***


**Ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.**

A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

**Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.**


# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO


### *Ambito soggettivo*

circ. AE n. 14/E/2020



**Non sono inclusi** nell'ambito soggettivo coloro che **svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Ambito soggettivo*

### CONDIZIONE:


②

Ai soggetti **LOCATARI ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICA**, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI NEL MESE DI RIFERIMENTO DI ALMENO IL 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

### **Il credito d'imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato:**

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1°.01.2019;
- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (si veda il documento FNC 9.12.2020).

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### Misura del credito

#### CREDITO 60%

Credito del 60% dell'ammontare **mensile del canone**:

- di **locazione**,
- di **leasing**, o
- di **concessione**,

di **IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.


#### CREDITO 30%

- contratti di servizi a prestazioni complesse
- contratti di affitto d'azienda

**COMPENSIVI DI ALMENO UN IMMOBILE A USO NON ABITATIVO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.



# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

*Misura del credito*




### STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

**CREDITO  
50%**

Credito del 50% dell'ammontare **mensile del canone del contratto di AFFITTO D'AZIENDA**

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### Misura del credito



**ESERCENTI ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CON RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A € 5 MLN**

**CREDITO  
20%**

Credito del 20% dell'ammontare **mensile del canone**:

- di **locazione**,
- di **leasing**, o
- di **concessione**,


di **IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

**CREDITO  
10%**

- contratti di servizi a prestazioni complesse
- contratti di affitto d'azienda

**COMPENSIVI DI ALMENO UN IMMOBILE A USO NON ABITATIVO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Misura del credito*

Il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato **sull'importo effettivamente versato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento:

- alle sole strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi a partire da aprile 2020;
- alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino ad aprile 2021;
- agli altri soggetti, a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




## CREDITO DECRETO RILANCIO

### Misura del credito

SOGGETTI	MESI AGEVOLABILI
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE CON ATTIVITÀ SOLO STAGIONALE	DA APRILE 2020 AD APRILE 2021
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	DA MARZO 2020 AD APRILE 2021
ALTRI SOGGETTI	MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO


*Misura del credito*



### **FOCUS DIMINUZIONE DEL FATTURATO**

- Si ritiene di poter ricorrere ai **chiarimenti forniti in merito alla sospensione dei versamenti;**
- Per i **soggetti esercenti attività economica**, chiamati a verificare la diminuzione del fatturato nel mese di competenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, **può verificarsi che il credito sia fruibile solo per una o due mensilità**, in quanto la verifica deve essere effettuata mensilità per mensilità.

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Utilizzo del credito*

Il credito d'imposta è utilizzabile:


- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (REDDITI 2021), o
- **in compensazione** (CT 6920), ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.**



Inoltre, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 e 34, L. 388/2000.

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Cumulabilità e limitazioni*

Il credito art. 28 **non è cumulabile** con il **credito BOTTEGHE E NEGOZI** di cui all'art. 65 del D.L. 18/2020, il quale prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno subito la sospensione dell'attività un **credito d'imposta del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di **immobili** rientranti nella categoria catastale **C/1**. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Cessione del credito*

- Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 122 del decreto Rilancio per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta ex artt. 65 D.L. 18/2020 e 28 D.L. 34/2020 **è possibile fino al 31 dicembre 2021** optare, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione**, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (CT 6931) e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
- **La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi**, e non può essere richiesta a rimborso.



# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RILANCIO

### *Cessione del credito*



- Provv. 14.12.2020
- Provv. 1.07.2020


La comunicazione della cessione è effettuata **dal 13.07.2020 al 31.12.2021**, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o avvalendosi di un intermediario abilitato.

I crediti d'imposta **possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione.**

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.**

UTILIZZO  
CREDITO  
CESSIONARIO


# CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



## CREDITO DECRETO RISTORI


### *Ambito soggettivo*

- Imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020
- Imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO di cui all'allegato 2 del D.L. 137/2020
- Imprese di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 3.11.2020 e dell'art. 19.bis del D.L. 137/2020




Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di **OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020**

# **ALTRI CREDITI D'IMPOSTA**



# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta R&S MEZZOGIORNO



co. 185-187, Legge di Bilancio 2021

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), **con le seguenti aliquote:**

- **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a € 50 mln oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a € 43 mln;
- **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno € 10 mln;
- **45% per le piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 mln.

La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta QUOTAZIONE PMI

 *co. 230, Legge di Bilancio 2021*

**È prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI** istituito dai co. 89-92, art. 1, Legge n. 205 del 2017.

Il credito spetta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Il credito d'imposta, concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle imprese compatibili con il mercato interno.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE



co. 263-264, Legge di Bilancio 2021

Il credito d'imposta a sostegno del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'art. 26 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene prorogato per gli **AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI ED ESEGUITI ENTRO IL 30 GIUGNO 2021**, anziché entro il 31.12.2020.

Inoltre:

- La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021;
- La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali;
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.

Le novità si applicano alle istanze di accesso presentate dopo il 31.12.2020



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE



*co. 263-264, Legge di Bilancio 2021*

- È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.
- Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
- Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta PUBBLICITÀ

 *co. 608, Legge di Bilancio 2021*

- **Per gli anni 2021 e 2022** il credito d'imposta di cui all'art. 57-bis D.L. 50/2017 (Bonus pubblicità) è **concesso**, ai medesimi soggetti, **nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Non è richiesto l'incremento degli investimenti rispetto all'anno precedente.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni già vigenti.



# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga TAX CREDIT EDICOLE E SERVIZI DIGITALI



*co. 609-610, Legge di Bilancio 2021*

- **Per gli anni 2021 e 2022**, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- **Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali** di cui all'art. 190 D.L. 34/2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga credito d'imposta ADEGUAMENTI AMBIENTI DI LAVORO



*co. 609-610, Legge di Bilancio 2021*

- Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020) è utilizzabile dal 1.01 al 30.06.2021.
- I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso, fino al 30.06.2021.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga CREDITO R&S



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)

	Disciplina ante modifiche	Disciplina post modifiche
<b>Soggetti beneficiari</b>	Imprese, indipendentemente da la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del “reddito d’impresa”	Imprese, indipendentemente da la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del “ <b>reddito dell’impresa</b> ”
<b>Ambito oggettivo</b>	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione
<b>Misura del credito d’imposta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• R&amp;S: 12%, max 3 milioni</li><li>• Innovazione tecnologica: 6%, max 1,5 milioni</li><li>• Innovazione 4.0 e green: 10%, max 1,5 milioni</li><li>• Design e ideazione estetica: 6%, max 1,5 milioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• R&amp;S: <b>20%, max 4 milioni</b></li><li>• Innovazione tecnologica: <b>10%, max 2 milioni</b></li><li>• Innovazione 4.0 e green: <b>15%, max 2 milioni</b></li><li>• Design e ideazione estetica: <b>10%, max 2 milioni</b></li></ul>

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




## Proroga CREDITO R&S



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)

	Disciplina ante modifiche	Disciplina post modifiche
<b>Modalità di fruizione</b>	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li><li>• in tre quote annuali di pari importo;</li><li>• dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li><li>• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.</li></ul>	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li><li>• in tre quote annuali di pari importo;</li><li>• dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li><li>• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.</li></ul>
<b>Adempimenti documentali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• certificazione della documentazione;</li><li>• relazione tecnica;</li><li>• comunicazione al Mise.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• certificazione della documentazione;</li><li>• relazione tecnica <b>asseverata</b>;</li><li>• comunicazione al Mise.</li></ul>

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga CREDITO R&S

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)*

**lettera a):** proroga il credito fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d'imposta per il solo anno 2020.

**lettera b):** interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d'imposta, disponendo che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, anziché del reddito d'impresa, come invece attualmente prevede il comma 199, art. 1, L. 160/2019.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




## Proroga CREDITO R&S

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)*

La **lettera c) n. 1** modifica la norma che ammette le **spese per contratti di ricerca extra muros**, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La **lettera c), in esame al n.1**, precisa che la **condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera c), n. 2** interviene sulla norma che ammette le **quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi** di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La **lettera c) n. 2**, precisa che tali privative possono **derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco**.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




## Proroga CREDITO R&S



*co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021*

La **lettera e) n. 1** considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del **credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica**, entro dati limiti, **le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad **includere anche le spese relative ai software**.

# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga CREDITO R&S



*co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021*

La **lettera g)** introduce l'obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.

La **lettera h)** prevede una procedura di collaborazione tra il MISE e l'AE ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta.

Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.



# ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



## Proroga FORMAZIONE 4.0

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – Lettere i) e l)*

**È prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 il credito d'imposta formazione 4.0.**

Inoltre, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 **sono ammissibili all'agevolazione** i costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

# LOCAZIONI BREVI



- co. 595-597, Legge di Bilancio 2021
- art. 4, D.L. 24.04.2017, n. 50
- art. 13-quater, D.L. 30.04.2019, n. 34



- Provv. 20.06.2018
- Provv. 12.07.2017
- Circ. n. 24 del 12.10.2017
- Ris. n. 88 del 5.07.2017



## Definizione



**Contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, direttamente o per il tramite di soggetti che esercitano l'attività immobiliare o di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

## Caratteristiche

- ✓ Persone fisiche non imprenditori
- ✓ Locazioni ad uso abitativo
- ✓ Durata non superiore a 30 giorni

## Ambito soggettivo



- ✓ Entrambe le parti del contratto devono essere **persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa** → **REDDITI FONDIARI**
- ✓ Sono esclusi anche coloro che esercitano l'attività commerciale occasionalmente

*Rientrano nell'ambito soggettivo anche i **sublocatori** e i **comodatari** che danno in godimento a terzi l'immobile*



**REDDITI DIVERSI**

## Ambito soggettivo



NEW  
LdB

Il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto **dal periodo d'imposta 2021**, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

*Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.*



ABROGATO il co. 3-bis dell'art. 4 del D.L. 50/2017

## Ambito soggettivo



NEW  
LdB

Il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto **dal periodo d'imposta 2021**, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.



La novità si applica anche per i **contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione



*Autocertificazione cliente??*



## Ambito oggettivo

### Requisiti

- ✓ Locazioni ad uso abitativo
- ✓ Durata non superiore a 30 giorni
- ✓ Immobile situato in Italia

Non è richiesta la registrazione all'AE

in quanto nel caso di **immobili esteri** il relativo reddito è un **reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f) del Tuir** e non uno di quelli ricavabili dall'ambito soggettivo individuato dalla norma, che fa espresso riferimento ai **redditi fondiari** e ai **redditi diversi** derivanti dalla sublocazione o dal comodato.



## Ambito oggettivo

### Servizi

Possono essere forniti anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, senza che ciò configuri un'attività commerciale, in quanto tali prestazioni sono ritenute, dalla stessa AE, funzionali alle esigenze di breve periodo.

### Sono ammessi anche:

- ✓ altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile
- ✓ la fornitura di utenze
- ✓ wifi
- ✓ aria condizionata



Sono considerati **servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile**, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull'ammontare del canone o del corrispettivo



Ambito oggettivo

Servizi  
esclusi

**La disciplina in esame non è invece applicabile** se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti **servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile**



- ✓ *la fornitura della colazione*
- ✓ *la somministrazione di pasti*
- ✓ *la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti*



Ambito oggettivo

I contratti possono essere conclusi anche per il tramite di

✓ **Intermediari immobiliari**

✓ **Gestori di portali online** che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare



## Adempimenti intermediari

1



***Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati***



Prov. 12.07.2017

### DATI DA COMUNICARE

- il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l'importo del corrispettivo lordo;
- l'indirizzo dell'immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

**SULLA BASE DEI DATI FORNITI LORO DAL LOCATORE**

## Adempimenti intermediari

1



***Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati***



Circ. n. 24/2017, § 2.2



L'articolo 1326 del codice civile considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte: **non rileva, pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile.**

**Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione.**

## Adempimenti intermediari

1



***Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati***



Circ. n. 24/2017, § 2.2.1

**Gli intermediari sono tenuti a trasmettere esclusivamente i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.**

Diversamente, nel caso in cui il locatore si avvalga dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l'accettazione della proposta, l'intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo.

In caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso è esercitato successivamente all'adempimento dell'obbligo di trasmissione l'intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall'agenzia.



## Adempimenti intermediari

1



***Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati***

### SANZIONI

- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, di cui l'intermediario dispone, è punita con la *sanzione* ex articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, da 250 a 2.000 euro.**
- La *sanzione* è ridotta alla metà se la *trasmissione* è effettuata entro i **quindici giorni** successivi alla **scadenza** ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.**
- Se l'infedeltà della *comunicazione* dipende dal **locatore**, l'intermediario non è sanzionabile.**

## Adempimenti intermediari

2



Se il gestore del portale o l'intermediario intervengono nell'incasso dei canoni o dei corrispettivi dovranno operare una **ritenuta del 21%**, assumendo in tale modo la qualifica di sostituto d'imposta

	Tramite intermediario	Direttamente
<b>Imposta sostitutiva (21%)</b>	Ritenuta a titolo d'imposta	In dichiarazione dei redditi sarà
<b>Tassazione ordinaria</b>	Ritenuta a titolo d'acconto	determinata l'imposta dovuta



## Adempimenti intermediari

2



### Ritenuta

**La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve;** non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

- Riferendosi ai corrispettivi lordi, comporta l'applicazione della ritenuta anche sui rimborsi delle spese sostenute dal locatore delle quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito fondiario.
- Le spese per servizi accessori si ritiene che non concorrano al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.



## Adempimenti intermediari

2



La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, nonché dichiarata e certificata, ai sensi dell'art. 4 del Dpr 322/1988. I soggetti che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati mediante la CU.



### CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

# CERTIFICAZIONE UNICA 2020

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento				
1	2	3	4	5				
Comune						Provincia (sigla)	Codice comune	
6						7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno	
9		10			11	12	13	
Importo corrispettivo		Ritenuta operata		Locatore non proprietario				
14		15		16				



## Adempimenti intermediari

2



### Ritenuta

Nel caso di **RECESSO DAL CONTRATTO**, la ritenuta se eventualmente è già operata dall'intermediario:

- e versata e certificata, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso;
- è restituita al locatore e recuperata dall'intermediario in compensazione se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta stessa.

**SANZIONI**

Art. 14, D.Lgs. 471/1997

Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto.

3




### CONSERVAZIONE DATI



Circ. n. 24/2017, § 2.3

Gli intermediari che intervengono nella stipula del contratto e/o nell'incasso dei canoni o corrispettivi sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo previsto dall'art. 43 del Dpr 600/1973.



**5 o 7 anni, ma in base a ulteriori disposizioni la conservazione è di 10 anni**



## Adempimenti intermediari

4



Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **È RESPONSABILE:**

- del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
- della presentazione della dichiarazione,
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.


IMPOSTA DI SOGGIORNO



Nel corso di Telefisco 2018, è stato precisato che il co. 5-ter, relativo al ruolo di responsabile di imposta nell'imposta di soggiorno, è applicabile solo nell'ambito delle locazioni brevi



## Banca dati strutture ricettive



Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Mibact è istituita una **banca di dati delle strutture ricettive**, nonché **degli immobili destinati alle locazioni brevi**, **identificati mediante un codice** da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Con **decreto**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, **sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione**.

L'inosservanza comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro**. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

**NOVITÀ**   
**IMU E TARI**



## Riepilogo novità

Riduzione  
Imu e Tari  
pensionati  
esteri

Esenzione  
1° rata Imu  
settore  
turistico

Esenzione  
Imu eventi  
sismici 2012



## 1° novità

### RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI



co. 48-49, Legge di Bilancio 2021

- **A partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'IMU** (ex art. 1, co. 739-783, L. 160/2019) è **applicata nella misura della metà** e la **TARI** (tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo ex co. 639 e 668, L. 147/2013) è **dovuta in misura ridotta di due terzi**.
- Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





1° novità

## RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI

MISURA  
PERMANENTE



co. 48-49, Legge di Bilancio 2021



**Soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia



Per **una e una sola unità immobiliare a uso abitativo a disposizione** (non locata o in comodato), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto



- **Riduzione 50% IMU**
- **TARI ridotta di 2/3**



2° novità

## ESENZIONE 1° RATA IMU SETTORE TURISTICO



co. 599-601, Legge di Bilancio 2021

**Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU** (ex art. 1, co. 738-783, L. 160/2019) relativa a:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2 e relative pertinenze**, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **B&B**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi **soggetti passivi**, come individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
- d) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night club e simili**, a condizione che i relativi **soggetti passivi**, come individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.



2° novità

## ESENZIONE 1° RATA IMU SETTORE TURISTICO



*co. 599-601, Legge di Bilancio 2021*

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE C 091I del 20 marzo 2020.



2° novità

## PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ART. 177,  
D.L.  
34/2020

Abolita la **prima rata IMU 2020** per i possessori di:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali;
- immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi;

**a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.** L'agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.



2° novità

## PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ART. 78,  
D.L.  
104/2020

**Gli stessi immobili sono esenti dalla seconda rata IMU 2020.**

**Sono esenti dalla seconda rata IMU 2020 gli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Il decreto ha specificato che l'esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata.

Si prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea.



## 2° novità

### PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ARTT. 9-  
9.ter, D.L.  
137/2020

- abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento;
- estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute;
- esenzione dal pagamento dell'IMU 2020 disposta dai decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione).



3° novità


## ESENZIONE IMU EVENTI SISMICI 2012



co. 1116-1119, Legge di Bilancio 2021

Si prevede in primo luogo che per i **comuni** delle regioni **Lombardia** e **Veneto** interessati dagli **eventi sismici** dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (art. 1, co. 1, D.L. 74/2012 e art. 67-septies D.L. 83/2012), nonché per quelli della regione **Emilia-Romagna** interessati dalla **proroga dello stato d'emergenza** (art. 15, co. 6, D.L. 162/2019), **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU ex art. 8, co. 3 del D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.**

**ALTRE  
NOVITÀ**





# ALTRE NOVITÀ



## Riepilogo novità





## 1° novità



co. 1079-1083, Legge di Bilancio 2021 **DICHIARAZIONE D'INTENTO**

- ❖ Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
- ❖ **Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.**
- ❖ **In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini Iva.**



2° novità

## CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

**Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di € 50 milioni, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.**





2° novità

## CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

### CONDIZIONI

- locazione di un **immobile adibito a uso abitativo**;
  - immobile situato in un **comune ad alta tensione abitativa** (vedi delibere Cipe);
  - immobile locato è **abitazione principale del locatario**;
- riduzione** dell'importo del contratto di locazione.





## 2° novità

### CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021



In presenza delle condizioni suddette, **per l'anno 2021 il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto:**

- **per un valore fino al 50% della riduzione del canone** (percentuale suscettibile di essere rideterminata mediante riparto proporzionale, tenuto conto delle somme stanziare per tale misura e le domande presentate);
- **entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.**

Il limite dei 1.200,00 euro di contributo annuo è fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo complessivo non può superare il valore individuato dalla norma.



#### ESEMPIO

Ipotizzando che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200,00 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100,00 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200,00 euro.



2° novità

## CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

### ADEMPIMENTI



Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica telematicamente all'AE la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Con **provvedimento AE** da adottare entro 60 gg dall'1.010.2021 sono individuate:

- le modalità di attuazione della norma;
- la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate;
- le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.



2° novità

## CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



MANCATO COORDINAMENTO CON IL DECRETO RISTORI



co. 9-quater, D.L.  
28.10.2020, n. 137

Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla **data del 29.10.2020**, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di € 50 milioni (è previsto uno **specifico Fondo**), un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.



3° novità

## CONTRIBUTO PER SPESE LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE DELLE UNIVERSITÀ STATALI



co. 526-527, Legge di Bilancio 2021



Al fine di sostenere gli **studenti fuori sede** iscritti alle **università statali**, appartenenti a un nucleo familiare con Isee non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Miur è istituito un fondo con una dotazione di € 15 milioni per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un **contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.





3° novità

## CONTRIBUTO PER SPESE LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE DELLE UNIVERSITÀ STATALI



co. 526-527, Legge di Bilancio 2021



### CONDIZIONI

- Studenti iscritti alle **università statali**;
- Isee del nucleo **non superiore a € 20.000**;
- **Non si fruisce di altri contributi pubblici per l'alloggio**;
- **Residenza dello studente in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.**



**OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO  
MIUR**



4° novità

## IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



*co. 41, Legge di Bilancio 2021*

Per l'anno **2021**, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli **atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze**, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009.



**RESTA DOVUTA L'IMPOSTA IPOTECARIA IN MISURA FISSA (€ 200) E L'IMPOSTA CATASTALE DEL 1%**



4° novità

## IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



*co. 41, Legge di Bilancio 2021*

### CONDIZIONI

- Misura temporanea: **anno 2021;**
- **Trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze;**
- **Valore economico  $\leq$  5.000 euro;**
- Acquirenti: **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.



4° novità

## IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



*co. 41, Legge di Bilancio 2021*

Art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009: per assicurare agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, ha sottoposto ad imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (oggi pari a 200 euro) e all'imposta catastale nella misura dell'1% gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).



5° novità

## PROCEDURE ESECUTIVE



co. 376-379, Legge di Bilancio 2021

Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in **regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle** se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite PEC, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.



## 5° novità

### PROCEDURE ESECUTIVE



co. 376-379, Legge di Bilancio 2021

- Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo per consentire agli stessi soggetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
- Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
- Qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche previste.

**VERSAMENTI IMPOSTE**





## Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 98 D.L. 104/2020

2° acconto

L'art. 98 del D.L. 104/2020 prevede la possibilità per:



- i soggetti individuati dal Dpcm 27.6.2020
- che **hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del 2019** (*condizione per beneficiare della proroga*)
- che non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi



di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021.**





# VERSAMENTI IMPOSTE



## Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 98 D.L. 104/2020


2° acconto

I soggetti individuati dal Dpcm 27.6.2020:

In particolare, sono interessati dalla proroga i soggetti che:



- **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e**
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef (pari a € 5.164.569 euro).**



# VERSAMENTI IMPOSTE



## Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 9-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto



La proroga si applica, **a prescindere dalla riduzione di fatturato**, ai soggetti che applicano gli Isa operanti nei **settori economici individuati negli all. 1 e 2 al D.L. 137/2020**, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020 (**zone rosse**).

La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano **l'attività di gestione di ristoranti** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del Dpcm 3.11.2020 (**cd. zone arancioni**) e art. 19-bis del D.L. 137/2020.



Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021**.



# VERSAMENTI IMPOSTE



## Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 13-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto



Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 29.10.2020 e che hanno **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.



Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021** in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



# VERSAMENTI IMPOSTE



## Proroghe imposte dichiarazioni



### Art. 13-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto

La stessa proroga è disposta, a **prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti**, per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ex art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020;
- per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ex art. 2 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020.

Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021** in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



STUDIO ASSOCIATO

# VERSAMENTI IMPOSTE



Zone al 26 novembre 2020

La ripartizione delle Regioni nelle diverse aree al 26 novembre 2020 è la seguente:

- **AREA GIALLA:** Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- **AREA ARANCIONE:** Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
- **AREA ROSSA:** Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.



# VERSAMENTI IMPOSTE



## Nuove sospensioni

<p><b>Datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dall'all. 1 del D.L. 137/2020 (art. 13, D.L. 137/2020)</b></p>	<p>Versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza di <b>novembre 2020</b>.</p>	<p><b>16.03.2021</b> <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.</i></p>
<p><b>Datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall'all. 1 del D.L. 137/2020</b></p> <p><b>Datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall'all. 2 del D.L. 137/2020 operanti nelle zone rosse (art. 13-bis, D.L. 137/2020)</b></p>	<p>Versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la competenza di <b>novembre 2020</b> (la sospensione non opera per i premi per l'assicurazione obbligatoria).</p>	<p><b>16.3.2021</b> <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.</i></p>

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Nuove sospensioni

### Soggetti che esercitano:

- le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse;
- nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse.

(art. 13-ter, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **novembre 2020** relativi a:

- ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- Iva.

**16.3.2021**

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.  
No rimborso di quanto già versato.*

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Nuove sospensioni

### Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- \* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 29.10.2020;
- \* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento a novembre 2020 rispetto a novembre 2019.

(art. 13-quater, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **dicembre 2020** relativi a:

- \* ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- \* Iva;
- \* Contributi previdenziali e assistenziali.

**16.3.2021**

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.  
No rimborso di quanto già versato.*



# VERSAMENTI IMPOSTE



## Nuove sospensioni

<p><b>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019</b></p> <p>(art. 13-quater, D.L. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza a <b>dicembre 2020</b> relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li><li>* Iva;</li><li>* Contributi previdenziali e assistenziali.</li></ul>	<p><b>16.3.2021</b></p> <p><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i></p> <p><i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>
---	---	--

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Nuove sospensioni

### Soggetti che esercitano:

- \* le attività economiche sospese ai sensi dell'all. 1 del D.P.C.M. 3.11.2020 con sede in tutto il territorio nazionale;
- \* le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse alla data del 26.11.2020\* (ordinanze MSAL adottate ex artt. 2 e 3, D.P.C.M. 3.11.2020, e art. 19-bis, D.L. 137/2020);
- \* le attività di cui all'allegato 2 del D.L. 137/2020, o l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale\* o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse alla data del 26.11.2020 (ordinanze MSAL adottate ex art.3, D.P.C.M. 3.11.2020, e art. 19-bis, D.L. 137/2020)

(art. 13-quater, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **dicembre 2020** relativi a:

ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

Iva;

Contributi previdenziali e assistenziali.

**16.3.2021**

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. No rimborso di quanto già versato.*

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Prime sospensioni

### PRIMA DEROGA

*Si vedano i codici ATECO individuati dall'[Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni nn. 12/E e 14/E del 2020](#) (elenco non esaustivo)*

- > **Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide turistiche;**
- > **settore sportivo;**
- > **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;**
- > **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;**
- > **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;**
- > **ristoranti, ecc;**
- > **musei, biblioteche, ecc;**
- > **servizi educativi, formazione e patenti, ecc;**
- > **soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
- > **aziende termali, parchi divertimento;**
- > **soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;**
- > **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, ecc;**
- > **soggetti che gestiscono servizi di noleggio;**
- > **esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (categoria aggiunta in sede di conversione);**
- > **Onlus, APS, Odv.**

(art. [61, D.L. 18/2020](#))

### **Sono sospesi fino al 30.4.2020:**

- > i versamenti delle ritenute alla fonte da operare su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati quelli di lavoro dipendenti;
  - > gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  - > Iva da versare a marzo 2020.
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 30.6.2020.
- N.B.: In caso di esercizio di più attività, per poter beneficiare della sospensione in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi ([circ. n. 8/E/2020](#), §1.2).

### **16.9.2020**

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo <sup>1</sup>*

**No rimborso di quanto già versato**

**GUIDA  
PRATICA**  
Imposte Dirette

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Prime sospensioni



**SECONDA DEROGA**  
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019  
(art. [62 co. 2 e 3, D.L. 18/2020](#))

Sono sospesi i versamenti in scadenza tra l'**8.3.2020** e il **31.3.2020** relativi a:

- › ritenute lavoro dipendente e assimilati;
- › Iva;
- › contributi previdenziali e assistenziali;
- › premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

*N.B.: gli altri importi (ritenute su agenti e professionisti, tassa CCIAA, ecc.) vanno versati al 20.3.2020, cioè nel termine della mini-proroga).*

**16.9.2020**  
*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.*<sup>1</sup>  
**No rimborso di quanto già versato.**

**TERZA DEROGA**  
Persone fisiche e soggetti diversi che al **21.2.2020** avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa  
(art. [62, co. 4, D.L. 18/2020](#))

Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il **21.2.** e il **31.3.2020**. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate.

Per lo stesso periodo i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa negli stessi Comuni non operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli [23, 24 e 29 del Dpr 600/1973](#).

**ADEMPIMENTI:**  
**30.4.2020;**  
**VERSAMENTI:**  
**16.9.2020**  
*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.*<sup>1</sup>  
**No rimborso di quanto già versato.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnpt.it](http://www.cmnpt.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Prime sospensioni



<p><b>QUARTA DEROGA</b> Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019 (art. 19, D.L. 23/2020)</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, se nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato (occorre rilasciare una dichiarazione).</p>	<p><b>16.9.2020</b> <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i><sup>1</sup> <b>No rimborso di quanto già versato.</b></p>
<p><b>QUINTA DEROGA</b> Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 che hanno conseguito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (art. 18, co. 1 e 2, D.L. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› ritenute lavoro dipendente e assimilati;</li><li>› Iva;</li><li>› contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>› premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul> <p>La sospensione dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.</p>	<p><b>16.9.2020</b> <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i><sup>1</sup> <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Prime sospensioni

**GUIDA  
PRATICA**  
Imposte Dirette

<p style="text-align: center;"><b><u>SESTA DEROGA</u></b></p> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 che hanno conseguito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta <b>(art. 18, co. 3 e 4, D.L. 23/2020)</b></p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› ritenute lavoro dipendente e assimilati;</li><li>› Iva;</li><li>› contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>› premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>16.9.2020</b></p> <p style="text-align: center;"><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.<sup>1</sup></i> <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>SETTIMA DEROGA</u></b></p> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività dal 1.4.2019 <b>(art. 18, co. 5, D.L. 23/2020)</b></p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› ritenute lavoro dipendente e assimilati;</li><li>› Iva;</li><li>› contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>› premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>16.9.2020</b></p> <p style="text-align: center;"><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.<sup>1</sup></i> <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>

# VERSAMENTI IMPOSTE



## Prime sospensioni



<sup>1</sup> L'art. [97 del D.L. 104/2020](#) ha disposto che i versamenti possono anche essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

**Messaggio 102/2021**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



**RISCOSSIONE:**  
**Sospensione e ripresa dei**  
**versamenti**



# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE




Evoluzione proroga

31.05.2020

15.10.2020

31.08.2020

31.12.2020



Giovedì 14 Gennaio 2021 *Il Sole 24 Ore*

**Fisco, cartelle verso altri due mesi di stop**

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



**Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 129/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;**
- **avvisi di accertamento esecutivi di competenza dell'AE** (ex art. 29, D.L. 78/2010);
- **avvisi di addebito esecutivi INPS** (ex art. 30, D.L. 78/2010);
- **accertamenti esecutivi doganali** (ex art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012);
- **ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali** (ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639);
- **accertamenti esecutivi degli enti locali** (ex art. 1, co. 792, L. 160/2019).

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



**Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 129/2020)

## **TIPOLOGIE DI ATTI CON VERSAMENTI SOSPESI**

<b>Atti inclusi nell'operatività della norma</b>	Cartelle di pagamento
	<b>Avvisi di accertamento esecutivi * (AE e Inps)</b>
	<b>Avvisi di accertamento esecutivi Agenzia dogane e monopoli (tributi propri Ue e Iva importazione)</b>
	<b>Ingiunzioni e atti esecutivi enti territoriali</b>
	<b>Rate dilazione ruoli (articolo 19, Dpr 602/1973)</b>
	<b>Rate non versate a scadenza per gli accertamenti con adesione definiti (incluse in cartelle di pagamento)</b>

*\* Per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, è avvenuto l'affidamento delle somme all'agente della riscossione (circolare 5/E/2020).*

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE




Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



**Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 129/2020)

I **versamenti sospesi** nel periodo 8.03.2020-31.12.2020 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.**



# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



Co. 2-bis, art. 68 D.L. 18/2020

ZONE  
ROSSE

La sospensione opera per i versamenti **scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 dicembre 2020**

Persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1°.03.2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

NUOVA SCADENZA



Non si procede al  
rimborso di  
quanto già versato

UNICA SOLUZIONE

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## Decadenza dalla rateizzazione



**Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 129/2020)



La causa di **decadenza dal beneficio di rateizzazione** è elevata a **10 rate**, anche non consecutive, non pagate (anziché 5 rate) per:

- **Piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, e**
- **Provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020**

} a prescindere dalla data di accoglimento (quindi anche se successiva al 31.12.2020)

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## Decadenza dalla rateazione



**Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020 e 99 D.L. 104/2020)



**In caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione**

CONSEGUENZE

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater dell'art. 19, Dpr 602/1973.

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## Decadenza dalla rateazione



Art. 13-decies, D.L. 137/2020

**La causa di decadenza dal beneficio di rateizzazione è elevata a **10 rate**, anche non consecutive, non pagate è stata estesa alle richieste di rateazione presentate fino al **31.12.2021**.**

Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## Decadenza dalla rateazione



**Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020**

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020 e 99 D.L. 104/2020)



## ATTENZIONE

Con riferimento alle dilazioni esistenti alla data dell'8 marzo 2020, **il mancato versamento di tutte le rate scadenti nella fase di moratoria, se non regolarizzato entro gennaio, comporterà la decadenza *ope legis* del piano di rientro.** Sommando infatti le quote dovute in tutti i mesi interessati, si giunge a dieci rate non pagate che costituiscono la nuova condizione di perdita del beneficio del termine.

***Si ritiene sia possibile per il debitore pagare solo alcune delle quote sospese, così da rientrare entro la soglia delle dieci rate.*** In questo modo, al termine della moratoria, l'interessato potrà limitarsi a proseguire i versamenti mensili del piano originario, senza preoccuparsi di corrispondere lo scaduto entro gennaio.

# SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



## DEFINIZIONI AGEVOLATE



Art. 13-septies, D.L. 137/2020

**Il MANCATO OVVERO INSUFFICIENTE OVVERO TARDIVO VERSAMENTO**, alle relative scadenze, delle rate, **da corrispondere nell'anno 2020**, della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018), della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione-bis ex art. 16-bis D.L. 34/2019) e dei carichi affidati ai sensi della rottamazione-ter (art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018), non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua **L'INTEGRALE VERSAMENTO DELLE PREDETTE RATE ENTRO IL TERMINE DEL 1.03.2021** (anziché 10.12.2020).



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti


[www.cmp.it](http://www.cmp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



*agnese.menghi@cmnp.it*  
*pierpaolo.ceroli@cmnp.it*

*info@cmnp.it*



*studiocmnp*



*Studioassociatocmnp*



*Studio Associato CMNP*



*@studiocmnp*

# Grazie!!!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C